



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Decreto rettorale, 2 agosto 2006, n. 675 (prot. n. 42332)

Regolamento per i laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni.

IL RETTORE

- VISTO l'art. 4 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 e successive modifiche;
- CONSIDERATA la necessità di stabilire norme di riferimento per i Dipartimenti e i Centri dell'Università di Firenze per la creazione di laboratori di ricerca tra Università e Soggetti esterni;
- VISTO il testo del *Regolamento per i laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni* proposto dalla Commissione, composta dai rappresentanti delle cinque Aree di ricerca, presieduta dal Prorettore alla Ricerca e al Trasferimento dell'Innovazione;
- VISTO il parere del Comitato consultivo tecnico amministrativo sul *Regolamento per i laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni*;
- VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 12 e del 21 luglio 2006 con le quali si approva il *Regolamento per i laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni*;

DECRETA

l'emanazione del regolamento che stabilisce norme di riferimento per i Dipartimenti e i Centri dell'Università per la creazione di laboratori di ricerca tra Università e Soggetti esterni, nel testo che segue:

Regolamento per i laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni

Articolo 1

Istituzione dei laboratori

1. Con atto formale di natura convenzionale tra Università e altri soggetti pubblici o privati possono essere costituiti laboratori di ricerca, nel seguito denominati "laboratori congiunti", previa assunzione di delibera da parte del/i Dipartimento/i e Centro/i interessati dotati di autonomia amministrativa. I Laboratori congiunti possono avere sede presso locali dell'Università o presso locali messi a disposizione dal soggetto esterno.
2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca identificata tra Università e uno o più soggetti esterni. La tematica deve consentire una individuazione specialistica, non ambigua e non generica del campo di investigazione. Su una specifica tematica di ricerca può essere istituito all'interno dell'Ateneo un unico laboratorio.
3. La delibera di istituzione del laboratorio congiunto deve esplicitare le motivazioni, le finalità e i docenti/ricercatori che concorrono alle attività in fase iniziale, il Responsabile scientifico universitario,



la sede dove il laboratorio congiunto è istituito, la previsione di spesa annuale per il funzionamento e la manutenzione ordinaria e la/le struttura/e che se ne faranno carico nonché l'unità amministrativa che si farà carico della gestione e dell'applicazione delle disposizioni di sicurezza. Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei locali e delle attrezzature per lo svolgimento delle attività e del soggetto che li mette a disposizione.

4. La delibera di istituzione deve essere pubblicata sul sito web dell'Università e comunicata, con lettera protocollata da parte della struttura proponente, agli altri Dipartimenti/Centri, i quali potranno formulare eventuali osservazioni, da comunicare per conoscenza anche al Rettore, entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Qualora entro i termini sopraindicati pervengano delle osservazioni, la struttura proponente delibererà con espressa motivazione in merito all'accoglimento o meno delle stesse. In ogni caso, qualora siano formulate osservazioni la stipula degli atti è soggetta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

5. L'atto convenzionale è stipulato per conto dell'Università da parte del/i Dipartimento/i e Centro/i interessati e definisce le relazioni e le obbligazioni tra Università e il soggetto esterno. I laboratori congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile. Nell'atto devono essere previste limitazioni/esclusione di responsabilità per l'Università in caso di parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento.

6. Nell'atto convenzionale devono essere specificati, fra l'altro gli obiettivi e le finalità per cui il laboratorio congiunto è istituito, il nominativo del Responsabile scientifico universitario, la sede del laboratorio congiunto, le dotazioni di attrezzature e servizi messe a disposizione da parte dell'Università o del soggetto esterno. L'atto deve inoltre prevedere: a) la predisposizione congiunta di un budget pluriennale per l'intera durata della ricerca o almeno per un biennio; b) le obbligazioni a carico del soggetto esterno per la copertura dei costi ed eventuali investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a disposizione dall'Università.

7. I laboratori congiunti sono inseriti nel Sistema di Anagrafe della Ricerca di Ateneo dell'Università di Firenze.

Articolo 2

Responsabile scientifico

1. Ogni laboratorio congiunto ha un Responsabile scientifico scelto tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Università di Firenze che partecipano alle attività del laboratorio. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del funzionamento del laboratorio, coordina e gestisce le attività delle strutture secondo le finalità e le modalità previste nella delibera istitutiva. E' responsabile della sicurezza del laboratorio in riferimento alle normative di legge.

3. E' compito del Responsabile scientifico definire, in accordo con il soggetto esterno e i ricercatori che partecipano alle attività del laboratorio, le linee di ricerca del laboratorio, identificare le opportunità di finanziamento e attivarsi per la loro acquisizione. Il Responsabile scientifico redige e trasmette annualmente al Dipartimento/Centro e al soggetto esterno istitutori un rapporto scientifico



sulle attività svolte e sui risultati ottenuti, incluse le pubblicazioni scientifiche realizzate, e un rapporto economico/finanziario.

4. Il Responsabile scientifico del laboratorio congiunto può ammettere a partecipare alle attività del laboratorio docenti e ricercatori non presenti nella delibera istitutiva previo consenso da parte del soggetto esterno partecipante.

Articolo 3

Composizione

1. Possono concorrere alle attività di un laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi dai soggetti che lo hanno costituito, anche provenienti da altri atenei o enti di ricerca, o personale di enti od imprese che intendano svolgere presso il laboratorio attività di ricerca sui temi e progetti del laboratorio. Ogni nuova partecipazione ad un laboratorio già costituito è sottoposta alla approvazione dei soggetti già aderenti.

2. I soggetti che operano in via continuativa all'interno del laboratorio devono avere copertura assicurativa o da parte dell'Ateneo o da parte del soggetto esterno.

3. La partecipazione di un soggetto ad un laboratorio congiunto deve essere riportata nelle relazioni periodiche del Dipartimento/Centro.

Articolo 4

Attività sviluppate presso il laboratorio

1. Il laboratorio congiunto sviluppa: a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti; b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi.

2. I progetti di ricerca e sviluppo, concordati fra le parti contraenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, c. 6, sono regolati da apposito contratto, in applicazione del *Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi* e possono prevedere anche un eventuale corrispettivo a carico del soggetto esterno per i servizi resi in favore dello stesso dall'Università.

3. I progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, sono regolati da apposito contratto, in applicazione del *Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi*, e devono prevedere un corrispettivo a carico del soggetto terzo per i servizi resi a favore dello stesso dall'Università e/o dai soggetti esterni che partecipano al laboratorio.

Articolo 5

Valutazione dell'attività

1. L'attività del laboratorio congiunto è soggetta a valutazione annuale sul piano scientifico ed economico/finanziario da parte del Dipartimento/Centro che lo ha istituito. I risultati della valutazione sono evidenziati nel rapporto scientifico annuale presentato dal Direttore del Dipartimento/Centro istitutore.



Articolo 6

Durata del laboratorio

1. Un laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, rinnovabile con atto formale tra le parti.
2. Ai fini del rinnovo di un laboratorio congiunto è necessario che l'attività di ricerca e sviluppo sia stata continuativa ed effettivamente svolta in collaborazione tra Università e soggetto esterno.

Articolo 7

Disattivazione del laboratorio

1. Il laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza di cui all'art. 6, c. 1: a) con atto formale delle parti contraenti; b) unilateralmente, con delibera del Dipartimento/Centro che ha istituito il laboratorio.
2. In caso di disattivazione restano fermi a carico del soggetto esterno gli oneri di cui all'art. 1, c. 6, maturati fino a tale data.
3. Il laboratorio disattivato viene cancellato dal Sistema di Anagrafe della Ricerca di Ateneo.

Articolo 8

Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo per una durata sperimentale di tre anni, decorsi i quali sarà soggetto a revisione.

Firenze, **2 agosto 2006**

p. IL RETTORE

Prof. Calogero Surrenti

Prorettore Vicario